

**ACI INFORMATICA SPA**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SULLE  
PUBBLICAZIONI DELLA TESTATA L'AUTOMOBILE**

**ALLEGATO 6 AL DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG: 7517419268**

## Sommar

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici .....	6
Articolo 2 – Oggetto .....	7
Articolo 3 – Contenuto spazi pubblicitari .....	9
Articolo 4 – Specificazione tempi di lavorazione e consegna .....	11
Articolo 5 – Durata .....	13
Articolo 6 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa .....	13
Articolo 7 – Obblighi specifici a carico dell'Impresa .....	16
Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi	
contributivi .....	16
Articolo 9 – Clausola di Confidenzialità – Rispetto della proprietà intellettuale ed	
industriale .....	18
Articolo 10 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro .....	19
Articolo 11 – Referente/Responsabile del Contratto .....	19
Articolo 12 - Assicurazione .....	20
Articolo 13 - Revisione dei prezzi- Rinunce .....	21
Articolo 14 - Penali .....	21
Articolo 15 – Corrispettivo della concessione .....	23
Articolo 16 - Fatturazione e pagamento .....	26
Articolo 17 – Insoluti .....	26
Articolo 18 – Cambi di merce .....	27
Articolo 19 – Divieto di Subappalto .....	27
Articolo 20 - Disposizioni antimafia .....	27
Articolo 21 - Cauzione .....	28

Articolo 22 – Divieto di cessione del Contratto e dei crediti .....	30
Articolo 23 – Risoluzione .....	30
Articolo 24 - Recesso .....	33
Articolo 25 – Clausola speciale di recesso.....	35
Articolo 26 – Fallimento. Cessione. Trasformazione. Scissione. Acquisizione.....	35
Articolo 27 – Codice Etico e Patto di Integrità.....	36
Articolo 28 - Consenso al trattamento dei dati .....	37
Articolo 29 - Condizioni particolari di risoluzione.....	37
Articolo 30 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari .....	38
Articolo 31 – Tolleranza. Validità.....	38
Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali .....	39
Articolo 33 - Foro competente .....	39

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE**

**PUBBLICAZIONI DELLA TESTATA L'AUTOMOBILE**

**TRA**

**ACI Informatica S.p.A.** con sede in Roma alla via Fiume delle Perle, n. 24,  
Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del  
Direttore Generale Ing. Mauro Minenna (di seguito per brevità **ACI**  
**Informatica o anche "Concedente" o "Editore"**)

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, (domiciliata ai fini  
del presente contratto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,) in persona del  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede  
sociale (di seguito per brevità anche **"Impresa"** o **"concessionaria"**),

**premesse**

- a) che ACI informatica S.p.A, nell'ambito dei rapporti di società *in house*  
dell'Automobile Club d'Italia (ACI), è editore e proprietario della testata  
l'Automobile, di cui cura le pubblicazioni su carta, in digitale e online;
- b) che la testata l'Automobile è un periodico mensile stampato in circa  
180.000 copie, delle quali circa 150.000 inviate ai soci ACI abbonati ed  
è disponibile anche in formato digitale sulle piattaforme IOS e Android e  
su desktop; inoltre la testata l'Automobile ha un proprio sito web  
[www.lautomobile.aci.it](http://www.lautomobile.aci.it);

- c) che il periodico "l'Automobile" persegue lo scopo di affermarsi come
- Schema di contratto* *Pagina 4 di 41*  
Pubblicato sul sito web: 19 giugno 2018

voce autorevole e di riferimento per il settore della mobilità mediante le pubblicazioni dedicate ai temi della mobilità, dell'innovazione, della sicurezza, dell'ambiente e agli stili di vita rivolgendosi non solo alla realtà associativa dell'AC, ma ai lettori *at large* e ai player istituzionali e privati del settore automotive (agenzie governative, amministrazioni nazionali e locali, aziende, centri di ricerca, etc.);

d) che ACI Informatica è interessata a collocare presso il pubblico degli inserzionisti alle migliori condizioni, gli spazi di pubblicità su tutte le pubblicazioni della testata l'Automobile su carta, digitale e web;

e) che allo scopo di assicurare la vendita degli spazi di pubblicità su tutte le pubblicazioni della Testata "l'Automobile", ACI Informatica ha indetto una procedura di gara con bando pubblicato sulla GUUE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla GURI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al fine di individuare operatori economici cui affidare la concessione degli spazi pubblicitari sulla testata l'Automobile;

f) che l'Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;

g) che l'Impresa ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Capitolato Tecnico; Allegato "III" - Eventuali chiarimenti inviati durante la gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione

tecnica ed economica delle stesse. Tutto ciò premesso, tra le parti come  
in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta), Allegato "II" (Capitolato Tecnico); Allegato "III" (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa posta in calce al presente Contratto.

2. L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di concessione di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall'Impresa.

4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 1/03/2009 provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente:  
  
7517419268.

6. E' designato quale Responsabile del Procedimento il Sig.

\_\_\_\_\_

7. È designato quale Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) il Sig.

\_\_\_\_\_

## **Articolo 2 – Oggetto**

1. ACI Informatica concede all'Impresa la concessione per la vendita di spazi di pubblicità, a investitori nazionali e internazionali, per tutti i settori merceologici, su tutte le pubblicazioni della testata l'Automobile in tutte le declinazioni – carta, digitale e web. In particolare, all'Impresa viene riconosciuto il diritto di vendere senza limitazioni territoriali e di operare in esclusiva per la raccolta della pubblicità nazionale e della internazionale, in Italia ed all'estero, intendendosi per pubblicità nazionale quella effettuata per clienti (utenti pubblicitari) definiti nazionali ovvero coloro che con i loro prodotti, punti vendita o servizi , sono presenti ed operano almeno in una regione italiana, o che pianificano mezzi (o edizioni di mezzi) nazionali; mentre per pubblicità internazionale si intende quella effettuata per clienti esteri.

2. Nell'esecuzione dell'attività di vendita ed ai fini della stipula dei relativi contratti con la clientela, l'Impresa concessionaria potrà adottare la politica commerciale che riterrà più opportuna per il conseguimento dei migliori risultati, anche in funzione dell'andamento di mercato, nonché del comportamento e delle offerte praticate dalla concorrenza, inclusa la possibilità di concedere pagine omaggio, ulteriori riduzioni di prezzo e vendite a pacchetto con abbinamento ad altre testate servite dalla

Impresa concessionaria.

3. L'Impresa si obbliga a concordare con ACI Informatica anno per anno il listino delle tariffe pubblicitarie e la relativa scala di sconti nel range della quale potrà operare. Resta comunque inteso che l'impresa concessionaria non potrà operare uno sconto complessivo superiore al 70% rispetto alle tariffe di listino senza la previa autorizzazione di ACI Informatica.

4. L'Impresa si obbliga a stipulare i contratti pubblicitari con la clientela per una durata massima di 12 mesi.

5. Lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto non viene effettuato in esclusiva dall'Impresa concessionaria che rimane libera di assumere in concessione anche la pubblicità di altri mezzi, non solamente di tipo diverso ma anche dello stesso genere di quello di ACI informatica e con esso in concorrenza.

6. ACI Informatica si impegna a non affidarsi, per la raccolta della pubblicità, ad altre organizzazioni e a non raccoglierla in proprio, riservandosi di utilizzare un numero di spazi non superiore al 5% di quelli disponibili per proprie finalità dell'ente, nonché promozionali, istituzionali e sociali.

7. L'Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 15 tutte le prestazioni previste nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ivi compresi gli aspetti migliorativi offerti gratuitamente dall'Impresa se non rifiutati espressamente da ACI Informatica.



8. La descrizione dei servizi, le modalità di esecuzione e le specifiche attività richieste all'Impresa, oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico a cui specificatamente si rinvia.

### **Articolo 3 – Contenuto spazi pubblicitari**

1. L'Editore, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche ed editoriali, metterà a disposizione della Concessionaria per ogni numero del magazine mensile, costituito di 128 pagine interne, oltre 4 di copertina, lo spazio occorrente per la pubblicazione delle inserzioni da questa trasmesse, fino ad un massimo del 20% della foliazione, restando comunque esclusa dalle pagine utilizzabili a fini pubblicitari, la prima pagina di copertina.

2. Per quanto riguarda il Sito web [www.lautomobile.aci.it](http://www.lautomobile.aci.it), oltre agli spazi già attualmente previsti (banner home page, banner foglia articolo e pacchetto l'Automobile Week, di cui al paragrafo 1.2.2 del Capitolato tecnico, la Concessionaria potrà concordare con l'Editore nuovi formati, in considerazione delle consuetudini di mercato e delle richieste dei clienti. L'Editore valuterà le proposte di nuovi formati della Concessionaria, tenendo conto del carattere, dello stile e della linea editoriale della testata.

3. ACI Informatica si riserva a suo insindacabile giudizio, di non ammettere campagne pubblicitarie in contrasto con norme di ordine pubblico, contrarie al buon costume e lesive dell'immagine dell'Ente. A tale scopo, ACI Informatica in qualità di editore della testata

l'Automobile ha il diritto , in qualsiasi momento, di valutare l'eticità della pubblicità e pertanto rifiutarla o chiedere al concessionario di modificare testi o illustrazioni.

4. La responsabilità per la pubblicità effettuata, per il suo contenuto o comunque per i suoi effetti diretti o indiretti grava esclusivamente sul l'Impresa concessionaria nei confronti di ACI informatica (editore), del pubblico, di Enti, Amministrazioni pubbliche e terzi in genere; inoltre, si intendono qui espressamente richiamate ed accettate tutte le norme contenute nel Codice di autodisciplina pubblicitaria. Pertanto, per qualsiasi contestazione sollevata contro la testata, l'impresa concessionaria è tenuta a risarcire tutti i danni diretti ed indiretti patiti dalla testata stessa.

5. L'editore risponde per errori di stampa, difettosa riproduzione del testo o illustrazioni solo nel caso di errori gravi che comportino un rilevante pregiudizio per il l'Impresa concessionaria; quest'ultima in tale ipotesi potrà pretendere solo la ripetizione gratuita dell'avviso, escluso ogni altro risarcimento.

6. L'Impresa concessionaria si obbliga a consegnare ad ACI Informatica il progetto grafico conforme alle caratteristiche redazionali e nel formato richiesto nel capitolato tecnico al quale si rinvia.

7. Il materiale per le pubblicazioni, se non richiesto, sarà distrutto un anno dopo l'ultima pubblicazione. ACI Informatica non risponde dei deterioramenti del materiale causati dalle operazioni di riproduzione.

8. Per motivi strettamente tecnici, ACI Informatica non accetta vincoli di

posizione delle inserzioni. Per quanto possibile, la redazione cercherà di posizionare le inserzioni seguendo le indicazioni dell'impresa concessionaria, ma sempre compatibilmente con le possibilità redazionali. Ogni richiesta o disposizione impartita in proposito dovrà essere comunicata per iscritto, diversamente non sarà ritenuta valida.

9. L'Impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai servizi stessi. Conseguentemente, nessuna obiezione l'Impresa stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

#### **Articolo 4 – Specificazione tempi di lavorazione e consegna**

1. ACI Informatica provvederà a comunicare all'impresa concessionaria il calendario delle pubblicazioni, le tirature e contenuti del magazine mensile l'automobile. In particolare, confermerà alla Concessionaria i calendari di pubblicazione di semestre in semestre e indicherà con ragionevole anticipo:
- i temi trattati in ogni numero del mensile (cover story, prove prodotto, focus, ecc.);
  - la tiratura del numero in uscita, con il dettaglio delle copie destinate per canale (soci ACI, edicola, AC provinciali, indirizzari istituzionali e di settore).

2. La Concessionaria provvederà a prenotare gli spazi occorrenti per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie, inviando all'Editore appositi listini, distinti tra magazine mensile e sito web e, successivamente, trasmetterà gli esecutivi di pubblicità, secondo le tempistiche (date limite) e le specifiche tecniche per il magazine e per il sito web, di seguito indicate:

Magazine mensile l'Automobile

- Trasmissione listino prenotazioni entro il quarto mercoledì precedente la data di pubblicazione.
- Trasmissione esecutivi entro il terzo mercoledì precedente la data di pubblicazione.
- Specifiche tecniche esecutivi: PDF, Formato di cui al paragrafo 1.2.1 del capitolato tecnico + 3 mm di margine, Risoluzione 300 dpi, CMYK, profilo colore FOGRA 39.

Sito web [www.lautomobile.aci.it](http://www.lautomobile.aci.it)

**Banner**

- Trasmissione listino prenotazioni entro una settimana prima della pubblicazione.
- Trasmissione esecutivi entro tre giorni prima della pubblicazione.
- Specifiche tecniche esecutivi: jpg, html, o altri formati maggiormente utilizzati per la pubblicità online (da concordare con l'Editore)

**Pacchetto l'Automobile Week**

- Trasmissione listino prenotazioni entro una settimana prima della pubblicazione.

– Trasmissione esecutivi entro tre giorni prima della pubblicazione.

– Specifiche tecniche esecutivi: PDF, Formato (paragrafo 1.2.2 del Capitolato tecnico) al vivo, Risoluzione 150 dpi.

2. Entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello di pubblicazione delle inserzioni, l'Impresa concessionaria si obbliga a fornire all'Editore il resoconto del fatturato verso i clienti, inviandogli un report riportante il consuntivo della pubblicità inserita nel mese, con indicazione dei seguenti elementi per ogni inserzione pubblicata:

1) cliente

2) mezzo (magazine o web)

3) formato

4) tariffa di listino

5) prezzo effettivo di vendita

3. Per quanto qui non espressamente riportato si rinvia al capitolato tecnico.

#### **Articolo 5 – Durata**

1. Il presente contratto ha una durata di 36 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2019 e comunque fino al 31 dicembre della terza annualità.

#### **Articolo 6 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione di tutti i servizi oggetto del contratto.

2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di essere in possesso di tutte le certificazioni e autorizzazioni richieste dalla

normativa vigente, e di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

3. In particolare, l'Impresa si impegna a procedere, in nome proprio, a proprie spese, con propria organizzazione, alla ricerca ed alla raccolta di pubblicità da inserire nella testata l'Automobile, su carta, on line o sito web, nonché alla conclusione, sempre in proprio, dei relativi contratti di diffusione con gli utenti, nonché alla fatturazione, esazione ed incasso dei corrispettivi.

4. In relazione a quanto previsto nel precedente comma 3, ACI Informatica si obbliga ad inserire nella testata l'Automobile, la pubblicità raccolta dalla Impresa concessionaria ed e a darvi diffusione, salvo che, a motivo dei suoi contenuti, essa dovesse risultare contra legem o inadatta al pubblico; nonché si impegna a fare menzione della Impresa concessionaria, nella gerenza del magazine mensile l'Automobile e nei credits del sito web [www.lautomobile.aci.it](http://www.lautomobile.aci.it), con la dicitura "Pubblicità: concessionaria esclusiva per l'Italia e per l'estero: "Ragione Sociale della Concessionaria", e con l'indicazione degli uffici commerciali della stessa.

5. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ACI Informatica.

6. L'impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati.

7. L'Impresa consente ad ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da ogni contestazione, pretesa, danno, e responsabilità correlati all'esecuzione di quanto di propria e derivanti anche dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

9. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI

Informatica, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Contratto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 7 – Obblighi specifici a carico dell'Impresa**

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato, avente la capacità professionale per espletare le attività stesse secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico. L'Impresa risponderà direttamente e integralmente dell'operato del personale utilizzato.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma del presente articolo, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi contributivi**

1. L'Impresa garantisce di ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale e verso gli addetti e incaricati utilizzati nell'esecuzione del presente Contratto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, previdenza e disciplina



infortunistica, assumendosi – in via esclusiva e integrale - ogni onere o responsabilità in relazione agli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi verso il proprio personale e i collaboratori, addetti, ausiliari e incaricati di cui dovesse avvalersi ai fini del presente Contratto, e mantenendo libera e del tutto indenne ACI Informatica da ogni e qualsiasi rapporto, onere e responsabilità giuridici ed economici con tali operatori.

2. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti utilizzati nelle attività oggetto del presente Contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività oggetto del Contratto stesso, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi del presente articolo, vincolano l'Impresa anche nel caso in cui l'Impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. L'Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza

pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente Contratto.

6. L'Impresa dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

**Articolo 9 – Clausola di Confidenzialità – Rispetto della proprietà intellettuale ed industriale**

1. Le Parti espressamente concordano che ogni informazione, dato, risultato o documento relativo al presente contratto sia mantenuto in regime di confidenzialità.

2. L'Impresa concessionaria si impegna al rispetto di ogni disposizione di legge anche in materia di diritti di privativa eventualmente spettanti a terzi, rispondendo dietro semplice richiesta scritta a titolo di espressa manleva, per richieste di danni avanzati da terzi ad ACI Informatica, in quanto Editore, a qualsiasi titolo o ragione in dipendenza della pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie e ciò anche in caso di richieste di danni materiali o immateriali, diretti ed indiretti, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

3. L'impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali brevetti o di altra

natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

4. Nel caso, venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro ACI Informatica derivante a qualsiasi titolo dalle inserzioni pubblicitarie oggetto del presente contratto, questa comporterà la risoluzione del contratto, con dichiarazione espressa da parte di ACI Informatica da comunicare alla controparte, e si procederà all'escussione della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la garanzia non risultasse a ciò sufficiente.

5. Se l'azione giudiziaria di cui al precedente comma 4, dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, ACI Informatica potrà rivalersi sull'Impresa concessionaria in qualunque tempo, assumendo la concessionaria stessa tutte le conseguenze della lite.

#### **Articolo 10 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro**

1. L'Impresa, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, e relative circolari esplicative in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità del Contratto stesso.

#### **Articolo 11 – Referente/Responsabile del Contratto**

1. L'Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nominerà un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle

attività contrattuali.

2. Il referente di ACI Informatica è il Direttore dell'esecuzione del presente

contratto indicato nel precedente art. 1, comma 7.

3. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i

referenti potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste,

purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non

comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.

### **Articolo 12 - Assicurazione**

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi

all'esecuzione del presente Contratto, ed è altresì responsabile dei

danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che

dovessero essere causati dai propri dipendenti, consulenti e risorse, ad

ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni

mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

2. L'Impresa, in considerazione delle responsabilità e dei rischi assunti

con la sottoscrizione del presente Contratto, ha stipulato con primaria

Compagnia, e si impegna a mantenere a proprie spese per l'intero

periodo di validità del Contratto stesso, una polizza assicurativa con

adeguati massimali a copertura del rischio da responsabilità civile e

professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del

presente Contratto, e per tutti i rischi e le responsabilità correlati

all'esecuzione del Contratto stesso, anche per danni procurati da terzi e

a terzi. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia

della polizza assicurativa di cui al presente comma è condizione

essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di dare evidenza e di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, anche attraverso dichiarazione di assicurazione a ogni rinnovo e fino alla scadenza del presente Contratto, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento ad ACI Informatica del maggior danno subito.

### **Articolo 13 - Revisione dei prezzi- Rinunce**

1. L'Impresa rinuncia a chiedere la risoluzione del presente Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, e/o la revisione dell'importo spettante ad ACI Informatica.

### **Articolo 14 - Penali**

1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'Impresa le penali così quantificate:

#### **A) Ritardo nella consegna di attività**

Per ogni giorno, o frazione di giorno di ritardo nella trasmissione del listino prenotazioni e degli esecutivi rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.5 del capitolato tecnico sia con riferimento al magazine mensile l'Automobile, sia con riferimento al sito web [www.lautomobile.aci.it](http://www.lautomobile.aci.it) sia con riferimento al pacchetto l'automobile Week, si applicherà all'Impresa una penale pari a 0,2% (zerovirgoladue per cento) del valore mensile del fatturato verso clienti.

#### **B) Ritardo della reportistica mensile**

	Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel paragrafo	
	3.6 del Capitolato tecnico per l'invio del report contenente il	
	consuntivo della pubblicità inserita nel mese di riferimento, si	
	applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno	
	per cento) rispetto al valore mensile del fatturato verso i clienti.	
	2. Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e	
	valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa	
	comunicare ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni	
	dalla stessa contestazione.	
	3. I provvedimenti di applicazione delle penali d'importo superiore,	
	singolarmente o cumulativamente, all'1% del valore economico del	
	contratto saranno comunicate tempestivamente all'ANAC in	
	ottemperanza delle linee Guida n. 6 dell'Autorità, aggiornate al D.Lgs.	
	56 del 19/04/2017, ai fini dell'iscrizione sul Casellario Informatico di cui	
	all'art. 213, comma 10, del Codice.	
	4. ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di	
	diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre a	
	chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:	
	• qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa	
	raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al	
	20% del corrispettivo maturato nel periodo;	
	• qualora l'ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il	
	10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'intera fornitura di	
	cui all'art. 15, comma 2.	
	Schema di contratto Pubblicato sul sito web: 19 giugno 2018	Pagina 22 di 41

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla ACI Informatica l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stesso.

8. ACI Informatica, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 19, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

#### **Articolo 15 – Corrispettivo della concessione**

1. L'Impresa a fronte della presente concessione riconosce ad ACI Informatica le seguenti percentuali sul fatturato pubblicitario netto realizzato nei confronti degli inserzionisti:

	<b>Scaglioni di fatturato netto</b>	<b>Percentuale %</b>	
	1) fino a € 400.000	____(____)%	
	2) da 400.001 a 700.000	____(____)%	
	3) da 700.001 a 1.000.000	____(____)%	
	4) da 1.000.001 a oltre	____(____)%	
	Per fatturato pubblicitario netto si intende il fatturato pubblicitario conseguito dalla Concessionaria, calcolato al netto dell'IVA, degli sconti commerciali, degli sconti o commissioni delle agenzie pubblicitarie, di costi tecnici, delle note di credito per errate fatturazioni e per storni effettuati a seguito di contestazioni di clienti.		
	2. L'impresa dovrà corrispondere ogni anno ad ACI Informatica le seguenti percentuali minime corrispondenti al 20% del fatturato annuo netto di raccolta pubblicitaria di cui alla lettera b) dell'offerta economica. In particolare:		
	- un importo pari al 20% del fatturato netto che l'Impresa ha dichiarato di raggiungere per il 1° anno e comunque non meno di Euro 120.000,00;		
	- un importo pari al 20% del fatturato netto che l'Impresa ha dichiarato di raggiungere per il 2° anno e comunque non meno di Euro 160.000,00;		
	- un importo pari al 20% del fatturato netto che l'Impresa ha dichiarato di raggiungere per il 3° anno e comunque non meno di Euro 200.000,00.		
	Gli importi di cui sopra si intendono assorbiti (fino a capienza) dalla		
	<i>Schema di contratto</i> Pubblicato sul sito web: 19 giugno 2018		<i>Pagina 24 di 41</i>



quota spettante ad ACI Informatica sul fatturato pubblicitario netto realizzato anno per anno.

3. Qualora alla fine di ciascun anno, il fatturato di ACI Informatica nei confronti della concessionaria dovesse essere inferiore ai valori minimi di cui al precedente comma 2, ACI Informatica provvederà ad emettere fattura a conguaglio per il residuo importo.

4. In caso in cui occorre procedere alla pubblicazione di formati pubblicitari speciali di cui al paragrafo 3.9 del capitolato tecnico, la ripartizione pro quota del ricavo pubblicitario tra ACI Informatica e Impresa concessionaria sarà esercitata solo sulla parte del prezzo al cliente eccedente la copertura dei costi di realizzazione sopportati da ACI Informatica.

5. Resta fermo e inteso che tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del presente Contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo previsto dal Contratto stesso.

6. I corrispettivi verso ACI Informatica di cui al presente articolo sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo previsto dal presente Contratto.

7. I corrispettivi, pertanto, sono remunerativi di tutte – nessuna esclusa -

le attività che sono oggetto del presente Contratto. Resta, comunque, escluso il diritto al corrispettivo per prestazioni non esattamente e non correttamente eseguite.

#### **Articolo 16 - Fatturazione e pagamento**

1. L'Impresa concessionaria provvederà direttamente a fatturare ai clienti la pubblicità inserita e a curare gli incassi.
2. ACI Informatica, sulla base del report mensile ricevuto, fatturerà all'Impresa concessionaria la quota di propria spettanza sul fatturato del mese di competenza secondo le quote di ripartizione stabilite, di cui al precedente art. 15.
3. Il pagamento delle fatture avverrà a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento.

#### **Articolo 17 – Insoluti**

1. La Concessionaria provvederà a propria cura e spese ad esigere i pagamenti presso gli inserzionisti. I crediti inesigibili saranno ripartiti tra Editore e Concessionaria nella stessa proporzione di ripartizione del relativo fatturato. A tal fine le parti dichiarano che il termine "insoluto", si riferisce all'importo (IVA inclusa) relativo al mancato pagamento dell'inserzionista, nonostante la diffida a mezzo lettera raccomandata e comunque al termine delle procedure esecutive esperite dalla Concessionaria.
2. Il mancato recupero del credito, come definito nel precedente comma 1, comporterà per l'Editore l'obbligo di emettere nota di credito per la quota spettante, previa presentazione da parte della Concessionaria

della documentazione della procedura esecutiva esperita e dell'esito legale sul cliente insoluto e/o valutazione scritta della Concessionaria, fatta sulla base di certificati richiesti agli uffici competenti (es. visure, indagini su clienti, ecc.).

3. Le somme eventualmente incassate dalla Concessionaria dopo l'avvenuta ripartizione dei crediti inesigibili, saranno innanzitutto imputate a copertura delle spese legali, giudiziali e peritali sostenute dalla Concessionaria e, quindi, per le somme residue, ripartite tra Editore e Concessionaria nella stessa proporzione di ripartizione del relativo fatturato.

#### **Articolo 18 – Cambi di merce**

1. Le parti concordano che, nell'eventualità in cui insorgesse, da parte dell'Editore, l'interesse alla stipula di contratti pubblicitari per lo scambio di spazi pubblicitari con altri mezzi, o per l'acquisizione di spazi espositivi presso fiere ed eventi, o comunque di servizi diretti alla promozione della Testata e delle sue pubblicazioni o di campagne o attività dell'Automobile Club d'Italia e delle sue società, detti contratti saranno conclusi e fatturati, in deroga all'esclusiva di cui all'art. 2 comma 1, direttamente dall'Editore e che per essi nulla spetterà alla Concessionaria.

#### **Articolo 19 – Divieto di Subappalto**

1. Per la natura delle prestazioni oggetto del contratto è fatto divieto di subappalto.

#### **Articolo 20 - Disposizioni antimafia**

1. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di validità del Contratto stesso. In particolare, nei confronti del rappresentante legale, dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Impresa, dei membri del Collegio Sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

#### **Articolo 21 - Cauzione**

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto stesso secondo quanto stabilito dallo stesso art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l'Impresa.

2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la polizza di cui al

*Schema di contratto*

Pubblicato sul sito web: 19 giugno 2018

*Pagina 28 di 41*

precedente comma del presente articolo, mediante rinnovi e proroghe, per tutto il periodo di validità del presente Contratto e, comunque, fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto stesso, pena la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.

4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente Contratto e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa ACI Informatica di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della stessa ACI Informatica.

6. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al precedente comma 5 del presente articolo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i..

## **Articolo 22 – Divieto di cessione del Contratto e dei crediti**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto all'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente Contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica.
3. È, altresì, fatto divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## **Articolo 23 – Risoluzione**

1. In caso di grave e reiterato inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, ACI Informatica, mediante posta elettronica certificata, assegnerà all'Impresa, ex art. 1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, ACI Informatica potrà, in relazione a specifiche circostanze e a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l'inadempimento non sia stato sanato, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto e, in

relazione a tale risoluzione di diritto, ACI Informatica ha la facoltà di incamerare la cauzione, ove la cauzione stessa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica ai sensi del precedente art. 19 ;

c) mancata copertura dei rischi durante l'intero periodo di validità del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 12;

d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 6 Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa; 7 obblighi specifici a carico dell'impresa; Articolo 9 – Clausola di Confidenzialità – Rispetto della proprietà intellettuale ed industriale; 12 Assicurazione; 14 Penali; 19 Divieto

di Subappalto: 21 Cauzione; 22 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 27 Codice etico e Patto di Integrità; 29 Condizioni particolari di risoluzione.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata a.r..

3. ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con posta elettronica certificata.

4. Tenuto conto che le attività oggetto del presente Contratto sono inserite in un progetto svolto nell'ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell'Automobile Club d'Italia (ACI), qualora tale progetto dovesse essere dall'ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente Contratto.

5. Dalla data di efficacia dell'interruzione/sospensione di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.

6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in esecuzione del presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal Contratto stesso.



7. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

8. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione del Contratto stesso, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in esecuzione del presente Contratto, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti dal Contratto stesso, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **Articolo 24 - Recesso**

1. ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con posta elettronica certificata.

2. Tenuto conto che le attività oggetto del presente Contratto sono inserite in un progetto svolto nell'ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell'Automobile Club d'Italia (ACI), qualora

tale progetto dovesse essere dall'ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente Contratto.

3. Dalla data di efficacia dell'interruzione/sospensione di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in esecuzione del presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal Contratto stesso.

5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

6. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione del Contratto stesso, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in esecuzione del presente Contratto, secondo

i corrispettivi e le condizioni previsti dal Contratto stesso, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **Articolo 25 – Clausola speciale di recesso**

1. ACI Informatica si riserva la facoltà di recedere dalla presente concessione, senza alcun onere economico, qualora il concessionario non raggiunga almeno il 60% del fatturato netto minimo dichiarato in sede di offerta (punto b dell'offerta economica) se superiore ai seguenti importi:

1° anno: Euro 400.000,00

2° anno: Euro 800.000,00

3° anno: Euro 1.000.000,00

2. Qualora l'importo dichiarato in sede di offerta per l'anno di riferimento fosse inferiore rispetto a quanto previsto al precedente comma 1, il 60% è determinato sui valori indicati la citato comma 1.

#### **Articolo 26 – Fallimento. Cessione. Trasformazione. Scissione.**

##### **Acquisizione**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Impresa, il presente Contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore di ACI Informatica. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. La cessione di azienda e gli atti di fusione, acquisizione, scissione e

trasformazione non hanno effetto nei confronti di ACI Informatica fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, acquisizione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

3. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, acquisizione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

#### **Articolo 27 – Codice Etico e Patto di Integrità**

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Impresa stessa, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, e nel Codice Etico adottato da ACI Informatica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicato sul sito di ACI Informatica [www.informatica.aci.it](http://www.informatica.aci.it), nella sezione Trasparenza. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del presente Contratto, e legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. L'Impresa dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto

dell'Impresa stessa, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel "Patto di integrità" pubblicato sul sito di ACI Informatica [www.informatica.aci.it](http://www.informatica.aci.it), nella sezione trasparenza, all'interno del Codice Etico, la cui inosservanza legittimerà ACI Informatica a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del presente Contratto e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **Articolo 28 - Consenso al trattamento dei dati**

1. Ai fini dell'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, ACI Informatica potrebbe acquisire e trattare i dati personali riferiti ai dipendenti e ai collaboratori della controparte contrattuale. A tal proposito l'Impresa assicura di aver reso adeguata informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il "Regolamento"), agli interessati, manlevando espressamente ACI Informatica da ogni responsabilità derivante dall'illegittima comunicazione dei dati personali riferiti agli stessi.

#### **Articolo 29 - Condizioni particolari di risoluzione**

1. Atteso che alla stipula del presente Contratto si è addivenuti in via d'urgenza, qualora successivamente alla stipula del Contratto stesso sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell'allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal presente Contratto.

2. L'Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il presente Contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

**Articolo 30 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato  
assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi  
finanziari**

1. Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

**Articolo 31 – Tolleranza. Validità**

1. L'eventuale tolleranza all'inadempimento a una o più clausole del presente Contratto, e il mancato esercizio anche di un solo diritto o di una facoltà dettagliati nel Contratto stesso, non potranno essere considerati come rinuncia all'esercizio dei diritti o delle facoltà da essi derivanti, e non precluderanno all'avente diritto la possibilità di esercitare successivamente tali diritti o facoltà, né la possibilità di

ottenere il risarcimento per il danno subito dalla violazione degli obblighi di cui al presente Contratto.

2. La nullità o invalidità di una o alcune delle disposizioni del presente Contratto non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci. La validità del Contratto stesso non è inficiata dalla nullità, inefficacia, o ineseguibilità di una delle clausole in essi contenute, che viene sostituita nel modo più adeguato dalle norme vigenti.

### **Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, a eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

### **Articolo 33 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, lì \_\_\_\_\_

**ACI Informatica S.p.A.**

**L'Impresa**

Schema di contratto  
Pubblicato sul sito web: 19 giugno 2018

Pagina 39 di 41

Il Direttore Generale Il \_\_\_\_\_

Ing. Mauro Minenna \_\_\_\_\_

**Dichiarazione dell'Impresa annessa al contratto**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante

dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di

tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in

qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le

condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni

di seguito elencate:

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 – Contenuto spazi pubblicitari

Articolo 4 – Specificazione tempi di lavorazione e consegna

Articolo 5 – Durata

Articolo 6 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 7 – Obblighi specifici a carico dell'Impresa

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Rispetto degli obblighi

contributivi

Articolo 9 – Clausola di confidenzialità – Rispetto della proprietà intellettuale

ed industriale

Articolo 10 – Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

Articolo 12 – Assicurazione



	Articolo 13 – Revisione dei prezzi – rinunce	
	Articolo 14 – Penali	
	Articolo 17 – Insoluti	
	Articolo 18 – Cambi di merce	
	Articolo 19 – Divieto di Subappalto	
	Articolo 20 – Disposizioni antimafia	
	Articolo 21 – Cauzione	
	Articolo 22 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti	
	Articolo 23 – Risoluzione	
	Articolo 24 – Recesso	
	Articolo 25 – Clausola specifica di recesso	
	Articolo 26 – Fallimento – Cessione - Trasformazione – Scissione- Acquisizione	
	Articolo 27 – Codice Etico e Patto di Integrità	
	Articolo 28 – Consenso al trattamento dei dati	
	Articolo 29 – Condizioni particolari di risoluzione	
	Articolo 30 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
	Articolo 33 – Foro competente	
	Roma, lì _____	
	L'Impresa	
	Il legale rapp.te pro tempore	
	Schema di contratto Pubblicato sul sito web: 19 giugno 2018	Pagina 41 di 41